



COMUNE DI BELLEGRA

(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 – 00030 BELLEGRA (RM)

C.F. 02850300589 – P.I. 01125571008

Organo Straordinario di Liquidazione

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 16/06/2017 ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 267/2000

Atto n. 15 del 29 aprile 2022

OGGETTO: Approvazione piano di estinzione delle passività.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 12.00 nella Casa Comunale.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

- che il comune di Bellegra, con delibera del Consiglio Comunale n. 2 dell'8 aprile 2017, esecutiva, ha dichiarato il dissesto finanziario;
- che con d.P.R. in data 16 giugno 2017 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 23 giugno 2017 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario straordinario di liquidazione - dott. Guerino Vittorio De Luca;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL) e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario di liquidazione si è regolarmente insediato presso la sede municipale del Comune di Bellegra, così come da Atto O.S.L. n. 1 del 27 giugno 2017;
- che con proprio Atto n. 2 del 27 giugno 2017 ha adottato lo schema di avviso pubblico ai creditori per l'avvio della procedura di rilevazione delle passività del Comune di Bellegra, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUOEL, invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente e che detto avviso è stato pubblicato mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa;
- che con proprio Atto n. 3 del 18 agosto 2017 ha prorogato il termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione alla massa passiva di ulteriori trenta giorni decorrenti dal 28 agosto 2017;
- che con decreto ministeriale n. 35738 del 4 aprile 2018 è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 del Comune di Bellegra approvata con deliberazione consiliare n. 21 del 5 ottobre 2017;



COMUNE DI BELLEGRA

(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 – 00030 BELLEGRA (RM)

C.F. 02850300589 – P.I. 01125571008

Organo Straordinario di Liquidazione

- che con nota prot. 6345 del 15 novembre 2017 il Comune di Bellegra ha trasferito a questo Organo i debiti di bilancio al 31 dicembre 2016;
- che questo Organo, dopo la delibazione di massima, ha verificato l'ammissibilità dei debiti alla massa passiva sulla base degli elementi probatori quali la documentazione agli atti del Comune e quella fornita dai creditori nonché le attestazioni dei Responsabili dei servizi;
- che con proprio Atto n. 9 del 20 giugno 2018 il Commissario straordinario di liquidazione ha proposto all'Amministrazione comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del TUOEL;
- che con deliberazione di G.M. n. 49 del 20 luglio 2018 l'Ente ha aderito alla procedura semplificata della liquidazione di cui all'art. 258 del TUOEL;
- che con proprio Atto n. 11 del 7 settembre 2018 ha fissato i criteri e le norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione, come prevista dall'art. 258, comma 1 del TUOEL;
- che questo Organo dal 16 ottobre 2018 ha iniziato a formulare le proposte di transazione ai creditori titolari di crediti in parte iscritti nei residui passivi e in parte derivanti da debiti fuori bilancio ex articolo 194 del TUOEL per i quali sussistono i requisiti di legge;
- che l'attività straordinaria è stata rallentata dalle notevoli difficoltà derivanti dall'ingente valore della massa passiva in esame (richieste per € 7.414.716,92, di cui € 5.628.218,59 riconosciuti, da cui è derivato un debito pro-capite per abitante pari ad € 1.950,00), dalla particolare complessità della funzione commissariale che ha dovuto reperire la quasi totalità delle risorse all'interno della gestione finanziaria, senza alcuna contribuzione regionale e con un limitato contributo statale, nonché dalle criticità riscontrate relativamente alla riscossione coattiva a causa dei diversi provvedimenti del Governo assunti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, in particolare il D.L. 18/2020 e ss.mm.ii.;
- che nel periodo di gestione finalizzata al risanamento finanziario, questo Organo, operando in sinergia con il Comune di Bellegra, si è attivato per reperire tutte le risorse finanziarie disponibili per la costituzione della massa attiva della liquidazione, sulla base dei seguenti limiti:
 - non era più prevista la possibilità per l'Organo straordinario della liquidazione di assumere un mutuo con la Cassa di depositi e prestiti con oneri a carico dello Stato;
 - il Comune di Bellegra non poteva assumere un mutuo con oneri a carico del proprio bilancio per il finanziamento dei debiti essendo gli stessi relativi a spese di parte corrente;
 - lo stesso Comune non era stato destinatario di alcuna contribuzione regionale;
 - il Comune di Bellegra ha beneficiato del contributo statale stanziato in base alla legge 27/12/2017, n. 205 – commi 864 e 865 – applicazione dell'art. 3 bis del D. L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, per l'importo complessivo di € 1.149.728,44;



COMUNE DI BELLEGRA

(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 – 00030 BELLEGRA (RM)

C.F. 02850300589 – P.I. 01125571008

Organo Straordinario di Liquidazione

- che il Comune di Bellegra ha chiesto l'anticipazione di cui al D. L. 113 del 24 giugno 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per l'importo complessivo di € 626.131,79, puntualmente trasferito a questo Organo;

VISTO

- il d.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 contenente il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali;
- il titolo VIII – Capo III del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge Costituzionale n. 3/2001;
- l'articolo 5 della legge n. 140/2004 che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
- l'art. 252, comma 4, del TUOEL che stabilisce che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 254, comma 3, del TUOEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 194, comma 1, del TUOEL che indica le tipologie dei debiti fuori bilancio riconoscibili ai fini dell'ammissione alla massa passiva della liquidazione;
- l'art. 2-bis del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, poi modificato dall'art. 36, c. 2, d. l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e ss.mm.ii., che stabilisce che l'Organo straordinario di liquidazione è competente anche per l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;
- l'art. 248, comma 4 del TUOEL che stabilisce che dalla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
- l'art. 258 del TUOEL che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti ed al comma 3 prevede che *“L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione*



COMUNE DI BELLEGRA

(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 – 00030 BELLEGRA (RM)

C.F. 02850300589 – P.I. 01125571008

Organo Straordinario di Liquidazione

obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine....., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazione di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'Organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”;

- l'art. 258, comma 4, del TUOEL che stabilisce che “L'Organo straordinario di liquidazione, accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio”;
- l'art.258, comma 5, che dispone che si applicano le disposizioni degli articoli precedenti e che l'OSL, effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, provvede alla redazione del piano di estinzione;
- l'art. 256, comma 9, del TUOEL che prevede che a seguito dell'approvazione ministeriale del piano di estinzione l'organo straordinario provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata;
- la circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Finanza Locale, n. 23 in data 31 ottobre 2006 con cui, a seguito del parere espresso dalla Commissione integrata per la finanza e gli organici degli enti locali nella seduta del 24 ottobre 2006, è stato fornito il modello del piano di estinzione che gli organi straordinari della liquidazione degli enti che hanno dichiarato il dissesto dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, devono approvare ai sensi dell'art. 256, comma 6, del TUOEL;
- le proprie note n. 3372 del 21 giugno 2019, n. 7015 del 27 dicembre 2019, n. 1972 del 14 aprile 2020, n. 6146 del 23 ottobre 2020, n. 1945 del 29 marzo 2021 e n. 5677 del 24 settembre 2021 con le quali sono state rappresentate al Ministero dell'Interno in maniera dettagliata tutte le problematiche di questa gestione commissariale, con particolare riguardo alle difficoltà nel reperire le necessarie risorse finanziarie e sono state richieste proroghe, puntualmente concesse, l'ultima delle quali indicante il termine del 30 aprile 2022, per la redazione del piano di estinzione, al fine di garantire un reale e definitivo risanamento del Comune;
- le proprie delibere con le quali sono stati esclusi dalla massa passiva della liquidazione i debiti privi dei requisiti indispensabili al riconoscimento da parte dell'Organo straordinario di liquidazione;
- le proprie delibere con le quali sono stati ammessi alla massa passiva della liquidazione i debiti ai sensi dell'art. 258 del TUOEL;

CONSIDERATO

- che le risultanze della liquidazione riportate nel piano di estinzione evidenziano un saldo positivo pari ad € 525.795,31, così determinato:



COMUNE DI BELLEGRA

(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 - 00030 BELLEGRA (RM)

C.F. 02850300589 - P.I. 01125571008

Organo Straordinario di Liquidazione

Totale della massa attiva dell'ente	€ 4.755.518,64
Totale delle spese per la gestione della liquidazione	€ 64.078,34
Massa attiva residua	€ 4.691.440,30
Totale della massa passiva ammissibile alla liquidazione	€ 4.165.644,99
Differenza positiva	€ 525.795,31

DELIBERA

per i motivi suesposti che si intendono integralmente qui riportati:

- di approvare, per quanto di competenza, quale parte integrante del presente atto, anche se non materialmente accluso, il piano di estinzione delle passività del Comune di Bellegra;
- di inviare il presente provvedimento al Ministero dell'Interno, per la superiore approvazione;
- di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Bellegra per opportuna conoscenza e per i successivi, eventuali, provvedimenti di competenza, nonché alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma ed alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo del Lazio.

Il presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DPR 24/08/1993, n. 378, sarà pubblicato all'Albo Pretorio a norma di legge, nonché nell'apposita sezione dedicata all'O.S.L. sulla *home page* del sito istituzionale del Comune di Bellegra.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario straordinario di liquidazione
Dott. Guerino Vittorio De Luca

.....



COMUNE DI BELLEGRA

(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 – 00030 BELLEGRA (RM)

C.F. 02850300589 – P.I. 01125571008

Organo Straordinario di Liquidazione

PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito del Comune di Bellegra www.comune.bellegra.rm.gov.it, nella sezione dedicata all'albo pretorio on line, il *11-10-2022*..... per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Comunale di Bellegra,

Il Segretario Comunale

~~Dott.ssa Francesca Tedeschi~~

Segretario Comunale
~~Dot. Leonardo de Sena Plunker~~

.....